# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA SOMALA

**Anno VII** Mogadiscio, 8 Ottobre 1967 **Suppl. n. 2 al n. 10**

**Pubblicazione Mensile**

**Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**PREZZO:** Sh So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

## SOMMARIO

—o—

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI 2 Settembre 1967, n. 183 — *Concessione Novennale di Grande Pesca alla Società «PRO.D.MA Ltd.».* Pag. 3

---

## PARTE SECONDA

### DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

Stamperia dello Stato — Mogadiscio

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**DECRETO DEL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI**
**2 Settembre 1967, n. 183.**
**Concessione novennale di grande pesca alla Società «PRO.D.MA. Ltd.».**

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma della Costituzione;
VISTI gli artt. 66 e segg. del D. Legislativo 21 Febbraio 1959, n. 1 che ha approvato il Codice Marittimo;
VISTO l'art. 2 del Decreto Legge 1 Novembre 1966, n. 7 convertito in Legge 7 Gennaio 1967, n. 3;
VISTA la domanda in data 1 Agosto 1967 della Società «PRO.D.MA. Ltd.» tendente ad ottenre una Concessione di grande pesca nella zona tra Ras Kiamboni e Ras Audulla (escluso Distretto di Chisimaio);
SU PROPOSTA propria, di concerto con il Ministro dell'Industria e Commercio;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Per la durata di nove anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto, è accordata alla Società PRO.D.MA. con Sede in Mogadiscio, una concessione di grande pesca entro il tratto di mare territoriale compreso tra Ras Kiamboni e Ras Audulla (Chisimaio) e l'occupazione e l'uso di alcuni appezzamenti di terreno demaniali descritti nell'unito disciplinare che si approva e che forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 2 Settembre 1967.

*Il Ministro delle Comunicazionie Trasporti*
HARED FARAH NUR

*Il Ministro dell'Industria e Commercio*
MOHAMED ALI DAAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 117.*
*Mogadiscio, li 7 Ottobre 1967.*
*Il Magistrato ai Conti:*
MOHAMED AHMED ABDILLEH

## DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 2 (due) del mese di Settembre, in Mogadiscio, negli Uffici del Ministero delle Comunicazioni e Trasporti.

PREMESSO

Che con domanda in data 1 Agosto 1967 la Società PRO.D.MA. S.p.A. (Società prodotti del mare) con sede legale in Mogadiscio chiedeva una concessione di grande pesca nella zona tra Ras Kiamboni e Ras Audulla (Ras Audulla escluso) (Distretto di Chisimaio), nonchè la concessione del terreno demaniale necessario per la costruzione ed il funzionamento di uno stabilimento per la lavorazione, il congelamento e la conservazione del pescato, delle attrezzature e degli impianti accessori, nonchè per la sistemazione e gli alloggi del personale nella zona di Chisimaio.

Che il Governo ha deciso di accogliere la domanda della predetta Società.

Tutto ciò premesso ai sensi dell'art. 68 del Codice Marittimo le condizioni ed i termini della concessione vengono stabiliti nel presente disciplinare, sottoscritto, in segno di accettazione, dall'On.le Hared Farah Nur, Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, per il Governo della Somalia e dal Dr. Omar Mohallim, Amministratore Delegato della PRO.D.MA. Ltd. per la predetta Società.

Art. 1

Il Governo della Somalia, in seguito denominato «Il GOVERNO» accorda alla SOCIETA' «PRO.D.MA.» in seguito denominata «La Società», una concessione di grande pesca nel tratto di mare territoriale compreso tra Ras Kiamboni e Ras Audulla (Ras Audulla escluso), per la durata di nove anni.

La concessione darà diritto alla Società di esercitare nel tratto di mare suddetto, la pesca ed ogni altra attività ad essa connessa ossia la lavorazione dei prodotti pescati, la conservazione dello stesso e la lavorazione dei sottoprodotti per la necessaria industrializzazione.

Per la esplicazione di tale attività e per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature relative, viene concessa alla Società l'occupazione e l'uso, per nove anni, dalla data che sarà fissata dal Decreto di approvazione del presente disciplinare, dell'appezzamento del terreno demaniale, così delimitato: a Nord da due grandi silos del Ministero degli Interni, a Sud dall'Oceano Indiano e ad Ovest dalla strada per l'Isola dei Serpenti e ad Est dalla Dogana di Chisimanio, appezzamento che ha forma di un trapezio e superficie di mq. 10.000.

Art. 2

La durata novennale della concessione avrà decorrenza dalla data fissata nel decreto che approva il presente disciplinare.

Art. 3

La concessione del suolo viene data nello stato in cui si trova, restando a cura e spese della Società la esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne, condutture sotterranee ecc. dei quale la Società stessa assumerà la responsabilità e gli oneri.

Art. 4

La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza, con decreto, per periodi novennali — a giudizio insindacabile del Governo — purchè la Società ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza della concessione stessa.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice Marittimo la concessione non conferisce alcun diritto di esclusività a favore della Società. Comunque, il Governo, in considerazione della limitata zona data in concessione e al fine di incoraggiare un graduale sfruttamento, s'impegna fino a quando la possibilità di un ulteriore e più ampio sfruttamento della pesca dei crostacei non lo giustifichi, di astenersi dall'accordare altre concessioni del genere nella zona in questione.

Art. 6

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato in caso di inadempimento agli obblighi del disciplinare.

Art. 7

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato qualora interessi marittimi e ragioni di pubblica utilità avessero a richiederlo. In tal caso la Società, avrà diritto ad una indennità da determinare nella misura e nei modi specificati nell'art. 17.

Art. 8

La concessione sarà revocata con decreto motivato dal Governo qualora la Società concessionaria non avrà avviato entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, il seguente programma di sviluppo:

a) pontile;

b) edificio principale dello stabilimento, costituito da una singola ampia costruzione contenente la sala per il taglio,

camere e depositi refrigeranti con annessi la sala macchine, magazzini, gli uffici e l'officina per la manutenzione, ecc.;

c) impianto di refrigerazione capace di congelare almeno 5 tonnellate al giorno;

d) gruppo elettrogeno: 1 generatore Diesel da 150 kw. e relativo equipaggiamento;

e) isolamento termico per l'impianto principale;

f) serbatoi per depositi di acqua e carburante e impianto di distribuzione;

g) imbarcazione da pesca e relativo equipaggiamento;

h) macchine varie, mezzi di telecomunicazione, attrezzi, macchine utensili, parti di ricambio ed altri equipaggiamenti.

Il tutto per il costo complessivo previsto di Sh. So. 3.150.000 (tremilionicentocinquantamila).

Art. 9

La Società si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei.

La Società oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 10, acquisterà tutto il prodotto dei pescatori locali attinenti alla conservazione e alla lavorazione nel proprio stabilimento, al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con la approvazione delle autorità locali.

Art. 10

Per l'ingaggio, la retribuzione, e la previdenza sociale di tutto il personale dipendente, la Società dovrà attenersi alle norme del Codice del Lavoro, del Codice Marittimo e delle altri Leggi vigenti nella Repubblica.

Art. 11

Nel tratto di mare interessato dalla concessione in oggetto, è vietato alla Società la pesca ed il commercio del fregolo, del pesco novello e degli altri animali non dannosi, i quali non siano pervenuti a dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento. E' altresì proibita la pesca con dinaminte e con altre materie esplosive, è parimenti vietato di gettare e diffondere nelle acque materie atte ad intorbidire, stordire ed uccidere pesci ed altre specie acquatiche.

E' inoltre vietato la raccolta e la vendita degli animali storditi e uccisi con i mezzi suddetti.

Art. 12

La Società si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordate in concessione ai sensi dell'Art. 1 del presente disciplinare gli impianti ed i magazzini esistenti, in condizione tali da dare sicuro affidamento in osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 13

La Società si impegna a provvedere a sue spese e cura, per la durata tutta della concessione alla perfetta manutenzione delle opere, impianti, macchinari, magazzini, etc. installati nelle aree demaniali concesse. La Società si ritiene inoltre moralmente impegnata a dare il proprio apporto a quelle iniziative ed istituzioni dirette all'elevamento tecnico e culturale e sociale della popolazione del Distretto di Chisimaio.

Art. 14

In riconoscimento della concessione della zona di pesca la Società pagherà al primo Gennaio di ogni anno un canone di Sh. So. 2.000 e, per l'occupazione e l'uso della superficie specificata all'art. 1, sulla quale sorgono gli impianti per la lavorazione del prodotto della pesca e dei sottoprodotti la Società corrisponderà un canone annuo di Sh. So. 4.000.

Art. 15

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare la Società verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare, la somma di Sh. So. 5.000 a titolo di deposito cauzionale.

Qualora ai sensi del presente disciplinare, il Governo dovesse pronunciare la decadenza della concessione della Società per constatata inadempienza, la Società presta sin d'ora il suo consenso acchè il Governo incameri, a favore dell'Erario ed a suo insindacabile giudizio, tutta la cauzione.

Art. 16

La Società dovrà lasciare libero accesso nelle aree concessole negli stabilimenti erettivi e sui mezzi di pesca, agli Ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto e ad altro incaricato del Governo che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio. La Società si obbliga di adempiere alle prescrizioni di polizia che il Governo riterrà di imporre per l'illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibile le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 17

Qualora la concessione venga revocata a norma degli articoli 7 e 8 del presente disciplinare, le opere fisse per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade di accesso e simili) diverranno di proprietà del Governo, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso. Rimarranno invece, di proprietà della Società, le installazioni adibite alla preparazione ed alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti, nonchè il materiale galleggiante e le reti, salvo al Governo il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento. Rimane comunque salvo il diritto da parte del Governo il pretendere la restituzione delle aree sulle quali sono sorte le installazioni di cui sopra, ridotte allo stato di ripristino. Le disposizioni dicui al presente articolo si applicano, altresì, qualora la concessione cessi di avere vigore per la mancanza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinunzia della Società stessa o per il fallimento della medesima.

Art. 18

Qualora la concessione venga rivocata a norma dell'art. 6 del presente disciplinare, sarà dovuto alla Società un equo indennizzo che tenga conto delle spese sostenute, nonchè del tempo per il quale la Società stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore delle opere stabili erette sui beni connessi, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti. L'indennizzo di cui al comma precedente sarà fissato dal Governo concedente. In caso che la Società non ritenga equo e remunerativo l'indennizzo fissato essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un Consiglio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dal Governo, uno dalla Società ed il terzo con funzione di presidente, dai due arbitri o — in caso di disaccordo — dall'Autorità Giudiziaria competente. Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori. Il Collegio arbitrale avrà sede in Mogadiscio.

Art. 19

La revoca della concessione dei casi previsti dai precedenti articoli 17 e 18 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dal Ministro delle Comunicazioni e Trasporti, previa diffida alla Società a presentare, entro un termine di trenta giorni, le sue deduzioni.

Art. 20

Alla data del 30 Giugno di ogni anno la Società rimetterà al Governo una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno unitamente ai dati relativi ai prodotti pescati ed a quello congelato, ai sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 21

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subbordinati al preventivo consenso del Governo, senza di che sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 22

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Società è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli Ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia, purchè non in contrasto con i diritti acquisiti dalla Società in virtù del presente disciplinare.

Art. 23

La sorveglianza sulle operazioni di pesca, di conservazione, di lavorazione, di confezione del prodotto, nonchè l'accertamento e la repressione delle eventuali infrazioni alle norme giuridiche che regolano dette materie, saranno esercitate dalle competenti Autorità dello Stato, e a norma di Legge.

Art. 24

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli, in caso di infrazione alle clausole contrattuali fissate dal presente disciplinare per colpa della Società concessionaria, il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti potrà disporre in sede amministrativa l'incameramento parziale o totale della cauzione di cui all'art. 15 in favore dello Stato.

Il provvedimento sarà adottato con provvedimento motivato, impugnabile davanti alla Corte Suprema a norma di legge.

La Società concessionaria sarà tenuta a reintegrare la cauzione entro tre mesi dalla esecuzione, se acquiescente o dell'eventuale rigetto dell'impugnazione se ricorrente.

Art. 25

Le vertenze fra il Governo e la Società in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione, sia al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Collegio Arbitrale istituito secondo le norme stabilite dall'art. 17.

Art. 26

Le spese e le tasse del presente atto sono a carico della Società.

Art. 27

Per tutto quanto non sia previsto dal presente disciplinare valgono le norme di legge e di regolamenti attualmente vigenti in Somalia e che potranno essere successivamente emanate, salvo quelle meno favorevoli a quanto previsto dal presente disciplinare.

Fatto, letto e sottoscritto

*Per il Governo*
HARED FARAH NUR

*Per la Società*
OMAR MOHALLIM

*Testi:* ALI SAID ARRALE
FRANCESCO FRANCESCHI